

COMUNE DI CURNO

REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 18.12.2013)

COMUNE DI CURNO

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 28-01-2014 AL 12-02-2014

CURNO, IL MESSO COMUNALE



TITOLO I

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità; i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.

Art. 2

Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3

Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi.
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati il limite economico si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 4

Affidamenti diretti

Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) Qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
- d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006.
- e) nel solo caso di servizi o forniture di servizi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000 ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 5

Scelta del contraente

1. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
2. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
3. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
4. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la determina di aggiudicazione, o il verbale nei casi in cui sia redatto, deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Art. 6

Contratti aperti

1. Si definiscono contratti aperti quelli riguardanti interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati di volta in volta nell'ambito del predetto arco di tempo.
2. Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;

- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
3. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al limite finanziario massimo previsto dal presente regolamento.
4. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
5. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
6. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 7 **Mezzi di tutela**

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice dei contratti.

Art. 8 **Interventi d'urgenza**

Possono essere affidati ai sensi del presente regolamento e nei limiti di importo stabiliti gli interventi di somma urgenza che comportino l'esecuzione dei lavori o l'acquisizione di servizi e forniture. In questi casi il responsabile potrà procedere direttamente all'ordinazione dando congrua motivazione dell'urgenza nel provvedimento di regolarizzazione della spesa da assumersi entro 30 giorni dall'ordinazione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre.

Art. 9 **Verifica e collaudo**

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b).
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 10

Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli sociosanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 11

Garanzie

1. Nelle procedure di affidamento di cui al presente regolamento i soggetti candidati possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria su valutazione del responsabile.
2. I soggetti affidatari possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti per tutti gli affidamenti di importo fino a 40.000,00 euro, su valutazione del responsabile.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

TITOLO II - LAVORI IN ECONOMIA

Art. 12

Lavori che possono essere eseguiti in economia se sotto i 200.000 euro

1. Possono essere eseguiti in economia, fino a 200.000 euro i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - ✓ prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - ✓ riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - ✓ lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;

- ✓ lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- ✓ lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- ✓ interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- ✓ lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- ✓ lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- ✓ completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- ✓ lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- ✓ lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
- ✓ manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti,
- ✓ l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici,
- ✓ la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- ✓ lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- ✓ lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- ✓ manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- ✓ manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- ✓ manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- ✓ manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

Art. 13

Modalità di affidamento

1. Per l'affidamento di lavori in economia di importo pari o superiore a quarantamila euro è necessaria la consultazione di almeno 5 (art. 125 comma 8 del codice) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Per l'affidamento di lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del settore.

Art. 14

Lavori in amministrazione diretta

I lavori di cui al precedente art. 11 possono essere eseguiti in amministrazione diretta se non superiori a 50.000 euro.

Art. 15

Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. I soggetti affidatari dei lavori in economia del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.000,00;
- b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 150.000,00.

Art. 16

Norme applicabili a tutti gli affidamenti di lavori in economia

Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'art. 131 del codice dei contratti concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti nei precedenti articoli.

In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tenere conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Tutti gli importi sono da intendere al netto dell'IVA.

Art. 17

Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.

Art. 18

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'onori o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'onori o nel contratto;
- b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il

collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dei pagamenti già effettuati;
- g) delle eventuali riserve dell'impresa

TITOLO III FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 19 Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, di importo non superiore a duecentomila euro relativi a:

- ✓ arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- ✓ libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- ✓ materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- ✓ materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- ✓ prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- ✓ vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- ✓ farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- ✓ beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- ✓ beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- ✓ combustibile per il riscaldamento di immobili;
- ✓ fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche,
- ✓ compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- ✓ materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- ✓ attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli
- ✓ impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- ✓ sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- ✓ coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

- ✓ acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- ✓ opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- ✓ forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- ✓ forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- ✓ beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- ✓ veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli
- ✓ apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- ✓ mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica).
- ✓ luminarie natalizie e altri elementi di decoro e abbellimento urbano;
- ✓ piante, alberi, fiori e arbusti nonché quant'altro occorrente per la migliore manutenzione del verde e/o per il suo allestimento;
- ✓ forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa essere differita l'acquisizione.
- ✓ forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell' articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 8.

Art. 20

Modalità di affidamento

1. Per l'affidamento di forniture in economia di importo pari o superiore a euro a ventimila euro è necessaria la consultazione di almeno 5 (art. 125 comma 11 del codice dei contratti) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Per l'affidamento di forniture di importo inferiore a euro 40.000 (art. 125 comma 11 codice contratti) è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del settore.

TITOLO IV

SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 21

Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II B al D.Lgs. 163/2006, se di importo non superiore a **200.000 euro**, come segue:

- ✓ servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
- ✓ servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;

- ✓ servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;
- ✓ servizi di telecomunicazione;
- ✓ servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- ✓ servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- ✓ servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche,
- ✓ analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie; (2)
- ✓ servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- ✓ servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- ✓ servizi pubblicitari ; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- ✓ servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- ✓ servizi di editoria e di stampa ; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione,
- ✓ aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- ✓ eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfezione e servizi analoghi , riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall' inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- ✓ servizi alberghieri ; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- ✓ servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi,
- ✓ servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- ✓ servizi di investigazione e sicurezza ; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- ✓ servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- ✓ servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri,
- ✓ visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- ✓ servizi ricreativi, culturali e sportivi; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni , partecipazioni a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- ✓ servizi di nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
- ✓ locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- ✓ servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano
- ✓ riserve di legge;
- ✓ prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

- ✓ servizi legali;
- ✓ servizi tecnici ;
- ✓ servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti in-utt-iosamentele procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia.

Art. 22

Modalità di affidamento

1. Per l'affidamento di servizi in economia di importo pari o superiore a **20.000** euro è necessaria la consultazione di almeno 5 (art. 125 comma 11 codice contratti) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Per l'affidamento di forniture di importo inferiore a ventimila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del settore.

Art. 23

Disposizioni speciali per i servizi tecnici di progettazione e attività connesse

Per servizi tecnici di progettazione e attività connesse si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'art. 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 2 del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'art. 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dalla Giunta Comunale, eventualmente su proposta del responsabile.

I servizi tecnici di cui al comma 1 di importo pari o superiore a **20.000** euro e inferiore a **100.000** euro sono affidati previo invito di almeno 5 soggetti idonei da selezionare in base a criteri predeterminati al momento della indizione della selezione.

Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 24

Disposizioni speciali per i servizi tecnici diversi da quelli di progettazione

Per servizi tecnici diversi da quelli progettazione si intendono:

- a) le prestazioni di collaudo di cui all' art. 120 del Codice;
 - b) i servizi di urbanistica e paesaggistica non ricadenti nelle ipotesi di cui all'articolo precedente;
- I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo inferiore a euro 40.000 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dalla Giunta Comunale, eventualmente su proposta del responsabile.
- I servizi tecnici di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro è necessaria la consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, e

nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. I soggetti consultati vanno selezionati sulla base di criteri predeterminati al momento della indizione della selezione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Limite al numero di incarichi

Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico ai sensi del presente regolamento qualora:

- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo superiore al valore massimo conferibile;
- b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza
- c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

Art. 26 Pubblicità degli affidamenti

Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi e gli affidamenti di cui al presente regolamento sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet del comune per 15 giorni consecutivi.